COPIA

COMUNE DI MIGLIANICO

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 08-04-2019

Oggetto:	**APPROVAZIONE DEFINITIVA DELL'ART. 60 DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE**

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di aprile alle ore 18:21 nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, dallo statuto comunale e dal regolamento comunale per il funzionamento sul consiglio comunale, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti alla discussione dell'oggetto i signori:

ADEZIO Fabio	**P**	**MASCIULLI Federico**	**P**
SULPIZIO Massimo	**P**	**MATTIOLI Antonio**	**P**
VOLPE Ester	**P**	**MATTIOLI Giovina Catia**	**A**
CICCHITTI Mimmo	**P**	**PAPPONETTI Fabrizio**	**P**
DI CLERICO Vincenzo	**P**	**DI FEDERICO Carlo**	**P**
DI SIPIO Antonio	**A**	**DE MARCO Tino**	**P**
IANNOTTI Andrea	**P**		

presenti n. 11 - assenti n. 2.

Partecipano senza diritto di voto i seguenti Assessori esterni:

PALOMBARO Antonio	**P**	**DI TIZIO Arianna**	**P**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Gianluca D'Amelio incaricato della redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il **Sig. Mattioli Antonio**, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio,** assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto posto al n. 6 dell'O.D.G.

Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Il Consigliere Papponetti legge dichiarazione di voto, che si allega al presente verbale sotto la lettera A).

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco;

VISTO:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Nando TIMPERIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Anna Gigliola QUINTILI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti, esito proclamato dal Presidente:
favorevoli 10
contrari 1 (Papponetti)
astenuti 0

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta di deliberazione recependola integralmente in tutte le sue parti.

Successivamente, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti, esito proclamato dal Presidente:
favorevoli 11
contrari 0
astenuti 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

COMUNE DI MIGLIANICO

Provincia di Chieti

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:	**APPROVAZIONE DEFINITIVA DELL'ART. 60 DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Con Deliberazione del Commissario ad ACTA n.4 del 21 gennaio 2003 è stata approvata la variante generale del vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G);
- Nel vigente P.R.G. sono individuate due aree per servizi privati di interesse pubblico localizzate in posizione strategica come "meta" verso la montagna per la percorrenza turistica del parco fluviale, la prima in Contrada "Cagialone" e la seconda in Contrada "Montupoli Foro".
- Le due aree sono regolamentate **dall'art.60 Area per servizi privati di interesse pubblico** – della Disciplina Urbanistica allegata al P.R.G.
- Tale area, è destinata ai servizi privati di interesse pubblico e direttamente legati all'incentivazione delle attività turistiche e ricreative connesse alla fruizione del parco fluviale, è localizzata in posizione strategica come "meta" verso la montagna per la percorrenza turistica del parco fluviale.
- In tale area la VG si attua mediante intervento urbanistico preventivo (piano particolareggiato e/o piano attuativo).
- L'area ubicata in contrada Montupoli Foro è stata attuata mediante piano particolareggiato proposto dal comune e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.02.1997, variato con delibera del C.C. n. 95 del 17.11.1999, per la realizzazione del Centro Turistico Integrato Val di Foro. Mentre per l'area localizzata in contrada Cagialone della superficie di mq 33.000 non è stato redatto il piano attuativo a causa del mancato accordo dei proprietari dei terreni ricadenti nel suo interno.
- Per snellire l'attuazione di quest'area si intende modificarne le modalità di attuazione da "Urbanistico Preventivo" a "Intervento edilizio diretto convenzionale" fermo rimanendo le prescrizioni urbanistiche che rimangano invariate rispetto al testo in vigore, già peraltro previsto nelle previsioni del Nuovo PRG depositato agli atti questo comune;

PRESO ATTO che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Arch. Nando Timperio, in data 10 maggio 2018 ha redatto il testo in variante **dell'art.60 Area per servizi privati di interesse pubblico** – della Disciplina Urbanistica allegata al P.R.G come di seguito: **Area per servizi privati di interesse pubblico.**

Tali aree, localizzate in posizione strategica come "meta" verso la montagna per la percorrenza turistica del parco fluviale, la prima in Contrada Cagialone e la seconda in Contrada Montupoli Foro, sono destinate ai servizi privati di interesse pubblico e

direttamente legati all'incentivazione delle attività turistiche e ricreative connesse alla fruizione del parco fluviale.

In tali sub-aree il PRG si attua mediante intervento edilizio diretto convenzionato a riguardo del dimensionamento e realizzazione degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444.

L'area localizzata in contrada Montupoli Foro al momento il PRG si attua per intervento edilizio diretto nel rispetto del "Piano Particolareggiato", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 04.02.1997, variato con delibera del C.C. n. 95 del 17.11.1999.

Gli interventi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

a) *I fabbricati di nuova edificazione dovranno avere paramento esterno faccia a vista in:*
 - *mattoni di cotto, o in blocchi di cemento di colore grigio o bianco, o in blocchi di argilla espansa colorati con ossidi di colore grigio o giallo-tufo o rosato.*
 - *Pannelli di lamiera metallica grecata e zincata.*

b) *Le coperture a falda dovranno essere realizzate in coppi, o in lamiera metallica grecata preverniciata in colore azzurro cielo, o ramata; quelle piane in guaina bituminosa ramata o ardesiata.*

c) *Le pavimentazioni esterne delle superfici carrabili e/o pedonali dovranno essere realizzate in ammattonato di cotto, o in acciottolato con ricorsi in cotto, o in lastre di cemento e ghiaia lavata con ricorsi in cotto. È possibile, per un singolo intervento, fare uso di due diversi tipi di pavimentazione, tra quelli sopra descritti, quando si voglia individuare una differenziazione funzionale degli spazi pavimentati. Le superfici strettamente necessarie agli spazi di transito e di manovra di mezzi pesanti potranno essere pavimentate con conglomerati bituminosi.*

d) *Le recinzioni su fronte strada dovranno essere realizzate in muratura, almeno fino ad una altezza di m. 1,00 dal piano di campagna e con paramento esterno e copertina in mattoni faccia a vista. La H max delle recinzioni è fissata in m. 2,50. Le eventuali restanti parti della recinzione dovranno essere realizzate con struttura metallica di disegno semplice e regolare zincata e verniciata in colore verde.*

e) *Le recinzioni non su fronte strada potranno essere realizzate con struttura metallica o muratura come la precedente punto ovvero intonacata, di altezza non superiore a mt. 2,50, in dipendenza della suscettività di appoggio o meno da parte del confinante e della visibilità dalla strada o area pubblica.*

f) *Per gli ampliamenti dei fabbricati esistenti potranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive diversi da quelli prescritti ai punti precedenti, qualora fossero più adeguati alla conservazione delle caratteristiche architettoniche della preesistenza su cui insistono.*

g) *Per la realizzazione di fabbricati speciali per i quali non possano essere adottate le prescrizioni di cui sopra potranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive diversi da quelli prescritti ai punti precedenti, e più adeguati alle caratteristiche tecnologico-funzionali del fabbricato da realizzare.*

h) *È fatta prescrizione di mettere a dimora dovunque possibile lungo tutto il perimetro di recinzione del lotto un filare di alberi sempreverdi, come fascia di salvaguardia ambientale.*

PRESCRIZIONI URBANISTICHE:

A) *Rc = 0,30 mq/mq;*
B) *If = 0,80 mc/mq;*
C) *H. max = m. 10,50;*
D) *Distacco minimo dai confini =m. 5,00 o in continuità con gli altri edifici;*
E) *Distacco minimo tra gli edifici = m. 10,00;*
F) *Distacco minimo dal nastro stradale = ml. 10 o in allineamento con gli edifici esistenti;*
G) *Distacco minimo dal fiume = m. 50;*
H) *Verde pubblico attrezzato e7o di rispetto: min. 20% di Sf;*
I) *Parcheggi = come prescritto al precedente art. 58.*

- Che la variante di che trattasi è stata sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 152/2006 nel testo modificato dal D.lgs n.4/2008, dalla quale la stessa è risultata non assoggettabile come da verbale della conferenza tenutasi il 11.07.2018 approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.186 del 11 luglio 2018;

DATO ATTO che:

1. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16 novembre 2018, ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale n.18 del 12.04.1983 e s.m.i., è stata accertata la consistenza delle proprietà immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli consiglieri comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea

diretta, come risultano da dichiarazione sostitutive di atto di notorietà dei singoli consiglieri comunali;

2. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16 novembre 2018, è stato deciso di adottare ai sensi dell'art.10 della L.R. n.18 del 18.04.1983 e s.m.i. la variante **dell'art.60** ***Area per servizi privati di interesse pubblico*** – della Disciplina Urbanistica allegata al vigente P.R.G redatta dal Responsabile del Settore, Arch. Nando Timperio, nel seguente testo:

Art. 60. Area per servizi privati di interesse pubblico.

Tali aree, localizzate in posizione strategica come "meta" verso la montagna per la percorrenza turistica del parco fluviale, la prima in Contrada Cagialone e la seconda in Contrada Montupoli Foro, sono destinate ai servizi privati di interesse pubblico e direttamente legati all'incentivazione delle attività turistiche e ricreative connesse alla fruizione del parco fluviale.

In tali sub-aree il PRG si attua mediante intervento edilizio diretto convenzionato a riguardo del dimensionamento e realizzazione degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968 , n.1444.

L'area localizzata in contrada Montupoli Foro al momento il PRG si attua per intervento edilizio diretto nel rispetto del "Piano Particolareggiato", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 04.02.1997, variato con delibera del C.C. n. 95 del 17.11.1999.

Gli interventi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

i) I fabbricati di nuova edificazione dovranno avere paramento esterno faccia a vista in:
 - mattoni di cotto, o in blocchi di cemento di colore grigio o bianco, o in blocchi di argilla espansa colorati con ossidi di colore grigio o giallo-tufo o rosato.
 - Pannelli di lamiera metallica grecata e zincata.

j) Le coperture a falda dovranno essere realizzate in coppi, o in lamiera metallica grecata preverniciata in colore azzurro cielo, o ramata; quelle piane in guaina bituminosa ramata o ardesiata.

k) Le pavimentazioni esterne delle superfici carrabili e/o pedonali dovranno essere realizzate in ammattonato di cotto, o in acciottolato con ricorsi in cotto, o in lastre di cemento e ghiaia lavata con ricorsi in cotto. È possibile, per un singolo intervento, fare uso di due diversi tipi di pavimentazione, tra quelli sopra descritti, quando si voglia individuare una differenziazione funzionale degli spazi pavimentati. Le superfici strettamente necessarie agli spazi di transito e di manovra di mezzi pesanti potranno essere pavimentate con conglomerati bituminosi.

l) Le recinzioni su fronte strada dovranno essere realizzate in muratura, almeno fino ad una altezza di m. 1,00 dal piano di campagna e con paramento esterno e copertina in mattoni faccia a vista. La H max delle recinzioni è fissata in m. 2,50. Le eventuali restanti parti della recinzione dovranno essere realizzate con struttura metallica di disegno semplice e regolare zincata e verniciata in colore verde.

m) Le recinzioni non su fronte strada potranno essere realizzate con struttura metallica o muratura come la precedente punto ovvero intonacata, di altezza non superiore a mt. 2,50, in dipendenza della suscettività di appoggio o meno da parte del confinante e della visibilità dalla strada o area pubblica.

n) Per gli ampliamenti dei fabbricati esistenti potranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive diversi da quelli prescritti ai punti precedenti, qualora fossero più adeguati alla conservazione delle caratteristiche architettoniche della preesistenza su cui insistono.

o) Per la realizzazione di fabbricati speciali per i quali non possano essere adottate le prescrizioni di cui sopra potranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive diversi da quelli prescritti ai punti precedenti, e più adeguati alle caratteristiche tecnologico-funzionali del fabbricato da realizzare.

p) È fatta prescrizione di mettere a dimora dovunque possibile lungo tutto il perimetro di recinzione del lotto un filare di alberi sempreverdi, come fascia di salvaguardia ambientale.

PRESCRIZIONI URBANISTICHE:

J) Rc = 0,30 mq/mq;
K) If = 0,80 mc/mq;
L) H. max = m. 10,50;
M) Distacco minimo dai confini =m. 5,00 o in continuità con gli altri edifici;
N) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10,00;
O) Distacco minimo dal nastro stradale = ml. 10 o in allineamento con gli edifici esistenti;
P) Distacco minimo dal fiume = m. 50;
Q) Verde pubblico attrezzato e/o di rispetto: min. 20% di Sf;
R) Parcheggi = come prescritto al precedente art. 58.

3. La suddetta deliberazione n.29 del 16 novembre 2018 è stata depositata nella segreteria comunale a libera visione per 45 giorni esecutivi a partire dal 5 dicembre 2018;
4. L'effettuato deposito è stato reso noto al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul B.U.R.A. Ordinario n.47 del 5 dicembre 2018, sul quotidiano "Il Messaggero" pagina Vasto Lanciano Ortona, del 5 dicembre 2018 e manifesti murali affissi sul territorio comunale;
5. Nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;
6. In data 5 febbraio 2019 la variante di che trattasi è stata trasmessa ai sensi del comma 6 dell'art.10 alla Provincia con l'allegata attestazione della regolarità degli atti procedimentali e di completezza degli elaborati documentali;
7. La Provincia con la nota prot. n. 2433 del 13 febbraio 2019, acquisita al ns. protocollo in pari data al n.2061, ha dato riscontro alla nota del 5 febbraio 2019, ponendo alcune osservazioni sulla procedura di intervento inserita con la variante, dell'Area per servizi privati di interesse pubblico di cui al'art.60.

CONSIDERATO che:

a) nelle osservazioni poste con la suddetta nota, la Provincia dimentica che la modalità di attuazione del P.R.G. mediante intervento diretto è stata introdotta già nella variante generale al P.R.G. approvata dal Commissario ad ACTA con deliberazione n.4 del 21 gennaio 2003, nell'art.49 della Disciplina Urbanistica - Sub-Area D2.Artigianto e piccole industrie, di completamento, che prevede: *"Nella Sub area D2 localizzata a ridosso dell'area di servizio autostradale Alento Ovest della A14 ed in quella presso Villa Petrosemolo a ridosso della S.S. Val di Foro, il Piano potrà essere attuato anche per intervento edilizio diretto con specifica convenzione – analoga a quella in vigore nei piani attuativi vigenti- che disciplini, oltre a quanto stabilito dal precedente capoverso, anche l'impegno del concessionario a realizzare le opere di urbanizzazione primaria eventualmente necessarie , sempre che venga garantito il rispetto delle disposizioni relative allo standard minimo (D.M. 2.04.1968 , n.1444) di mq 18 per ogni abitante o addetto equivalente insediabile da destinare a verde pubblico attrezzato ed a parcheggi*". Oltretutto le due Sub-Aree D2 a ridosso dell'area di servizio autostradale Alento Ovest della A14 ed in quella presso "Villa Petrosemolo" a ridosso della S.S. Val di Foro, hanno una superficie ognuna, di quasi tre volte la superficie delle due aree in questione destinate a servizi di interesse pubbliche regolate dall'art.60 della Disciplina Urbanistica. Modalità di attuazione mai osservata dalla Provincia pur introdotta dopo l'approvazione del P.T.C.P. avvenuta da parte della Provincia il 22 aprile 2002 con la delibera del consiglio n.14.
b) La modalità attuativa **mediante intervento edilizio diretto convenzionato a riguardo del dimensionamento e realizzazione degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n.14 2003,** si configura come un aggiornamento e semplificazione della disciplina edilizia allegata al vigente P.R.G. in conformità ai contenuti dell'art.28 bis del DPR n.380/2001 introdotto dall'art.17,comma 1, lettera q), legge n.164 del 2014 che introduce la possibilità del rilascio del permesso di costruire convenzionato quanto le esigenze di urbanizzazione possono essere soddisfatte con modalità semplificata attraverso la convenzione approvata dal consiglio comunale che specifica gli obblighi funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume per poter conseguire il rilascio del titolo edilizio.
c) Il comune, attraverso la convenzione approvata dal consiglio comunale, esercita il controllo sul dimensionamento degli standard e i tempi di esecuzione previsti dall'intervento progettuale.

DATO ATTO che, la variante, per le considerazioni suddette, e in particolare per quella di cui alla lettera a), rispetta i dettami e le finalità del vigente P.T.C.P. approvato dalla Provincia il 22 febbraio 2002.

RITENUTO, per tutto quanto sopra riportato, poter dar seguito, ai sensi dell'art.43 della L.R. n.11 del 03 marzo 1999 e s.m.i. nel testo in vigore, all'approvazione della variante **dell'art.60** ***Area per servizi privati di interesse pubblico*** – della Disciplina Urbanistica allegata al vigente P.R.G. del Comune di Miglianico.

VISTE le disposizioni normative vigenti

Formula la seguente proposta di deliberazione

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. **Di approvare** ai sensi dell'art.43 della L.R. n. 11 del 03.03.1999 e s.m.i. la variante **dell'art.60** ***Area per servizi privati di interesse pubblico*** – della Disciplina Urbanistica allegata al vigente P.R.G redatta dal Responsabile del Settore, Arch. Nando Timperio, nel seguente testo:

Art. 60. Area per servizi privati di interesse pubblico.

Tali aree, localizzate in posizione strategica come "meta" verso la montagna per la percorrenza turistica del parco fluviale, la prima in Contrada Cagialone e la seconda in Contrada Montupoli Foro, sono destinate ai servizi privati di interesse pubblico e direttamente legati all'incentivazione delle attività turistiche e ricreative connesse alla fruizione del parco fluviale.

In tali sub-aree il PRG si attua mediante intervento edilizio diretto convenzionato a riguardo del dimensionamento e realizzazione degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444.

L'area localizzata in contrada Montupoli Foro al momento il PRG si attua per intervento edilizio diretto nel rispetto del "Piano Particolareggiato", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 04.02.1997, variato con delibera del C.C. n. 95 del 17.11.1999.

Gli interventi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

q) I fabbricati di nuova edificazione dovranno avere paramento esterno faccia a vista in:
 - mattoni di cotto, o in blocchi di cemento di colore grigio o bianco, o in blocchi di argilla espansa colorati con ossidi di colore grigio o giallo-tufo o rosato.
 - Pannelli di lamiera metallica grecata e zincata.

r) Le coperture a falda dovranno essere realizzate in coppi, o in lamiera metallica grecata preverniciata in colore azzurro cielo, o ramata; quelle piane in guaina bituminosa ramata o ardesiata.

s) Le pavimentazioni esterne delle superfici carrabili e/o pedonali dovranno essere realizzate in ammattonato di cotto, o in acciottolato con ricorsi in cotto, o in lastre di cemento e ghiaia lavata con ricorsi in cotto. È possibile, per un singolo intervento, fare uso di due diversi tipi di pavimentazione, tra quelli sopra descritti, quando si voglia individuare una differenziazione funzionale degli spazi pavimentati. Le superfici strettamente necessarie agli spazi di transito e di manovra di mezzi pesanti potranno essere pavimentate con conglomerati bituminosi.

t) Le recinzioni su fronte strada dovranno essere realizzate in muratura, almeno fino ad una altezza di m. 1,00 dal piano di campagna e con paramento esterno e copertina in mattoni faccia a vista. La H max delle recinzioni è fissata in m. 2,50. Le eventuali restanti parti della recinzione dovranno essere realizzate con struttura metallica di disegno semplice e regolare zincata e verniciata in colore verde.

u) Le recinzioni non su fronte strada potranno essere realizzate con struttura metallica o muratura come la precedente punto ovvero intonacata, di altezza non superiore a mt. 2,50, in dipendenza della suscettività di appoggio o meno da parte del confinante e della visibilità dalla strada o area pubblica.

v) Per gli ampliamenti dei fabbricati esistenti potranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive diversi da quelli prescritti ai punti precedenti, qualora fossero più adeguati alla conservazione delle caratteristiche architettoniche della preesistenza su cui insistono.

w) Per la realizzazione di fabbricati speciali per i quali non possano essere adottate le prescrizioni di cui sopra potranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive diversi da quelli prescritti ai punti precedenti, e più adeguati alle caratteristiche tecnologico-funzionali del fabbricato da realizzare.

x) È fatta prescrizione di mettere a dimora dovunque possibile lungo tutto il perimetro di recinzione del lotto un filare di alberi sempreverdi, come fascia di salvaguardia ambientale.

PRESCRIZIONI URBANISTICHE:

S) Rc = 0,30 mq/mq;
T) If = 0,80 mc/mq;
U) H. max = m. 10,50;
V) Distacco minimo dai confini =m. 5,00 o in continuità con gli altri edifici;
W) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10,00;
X) Distacco minimo dal nastro stradale = ml. 10 o in allineamento con gli edifici esistenti;
Y) Distacco minimo dal fiume = m. 50;
Z) Verde pubblico attrezzato e7o di rispetto: min. 20% di Sf;
AA) Parcheggi = come prescritto al precedente art. 58.

2. **di dare atto** che:
 - La perimetrazione delle due aree di cui in premessa **destinate a servizi privati di interesse pubblico** rimangono inalterate**;**
 - **Che il nuovo testo dell'art.60 della *Area per servizi privati di interesse pubblico*** – della Disciplina Urbanistica allegata al vigente P.R.G. sostituisce quello attualmente vigente approvato il 21 gennaio 2003 dal commissario con deliberazione n.4 di cui in premessa.
3. **di stabilire** che la presente deliberazione sia pubblicata sul BURA ai sensi dell'art.10 della legge Regionale n.18/83 e s.m.i.
4. **di dare** alla deliberazione inerente il presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti.

IL SINDACO
Fabio ADEZIO
F.to

COMUNE DI MIGLIANICO

Provincia di Chieti

PARERI di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

sulla proposta ad oggetto: ***APPROVAZIONE DEFINITIVA DELL'ART. 60 DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE***

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' tecnica: **Favorevole**

Miglianico, lì 13-03-2019

IL RESPONSABILE
F.to Arch. Nando TIMPERIO

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' contabile: **Favorevole**

Miglianico, lì 13-03-2019

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa A. Gigliola Quintili

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Sig. Antonio MATTIOLI **F.to D'Amelio Gianluca**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- **pubblicata** per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-04-2019 come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 167 al **Rep. n. 515** dell'Albo Pretorio online presente sul sito informatico istituzionale dell'ente (ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.).
- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Miglianico, lì 10-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr D'Amelio Gianluca

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA l'esecutività** della presente deliberazione come segue:

- **esecutiva in data 08-04-2019** essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)

non essendo soggetta a controllo di legittimità (L. Cost.3/2001).

Miglianico, lì 10-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr D'Amelio Gianluca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 08-04-2019

Miglianico, lì 10-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr D'Amelio Gianluca